

## CRITERI UTILIZZO STRUTTURE E ATTREZZATURE

### **DEFINIZIONE DI CRITERI E MODALITA' ORGANIZZATIVE AL FINE DEL MIGLIOR UTILIZZO E FRUIZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E FORMATIVE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO (ART. 108 DELLA L.P. 7 AGOSTO 2006, N. 5).**

#### **Criteria e principi generali.**

La finalità dell'art. 108 della l.p. 7.08.2006 n. 5 è chiaramente individuabile nella esigenza di garantire adeguati spazi organizzativi e funzionali alle formazioni sociali di un dato territorio, al fine di consentire un'adeguata programmazione di attività culturali, sociali e civili. Ciò si evince anche in ragione di quanto disposto dal precedente art. 105 comma 2 lett. a) secondo cui gli edifici da destinare alle istituzioni scolastiche e formative, comprensivi di strutture per il gioco e di impianti sportivi, devono essere concepiti secondo dimensioni e localizzazioni ottimali in modo da garantire che detti edifici corrispondano ad una struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che, compatibilmente con l'attività formativa della scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, culturali, ricreativi e sportivi da parte della comunità.

Le istituzioni scolastiche e formative, nel pieno rispetto dei profili di autonomia loro riconosciuti, sono tenute ad assicurare la massima fruibilità delle strutture alle stesse in dotazione, nonché delle relative attrezzature, da parte delle comunità territoriali di riferimento, facendo in ogni caso salva l'esigenza di assicurare la preminente finalità scolastica e formativa. In particolare durante lo svolgimento dell'orario scolastico rivolto a soggetti minori, la sede scolastica è utilizzata in via esclusiva per tale finalità, e la relativa gestione ricade nella piena responsabilità del dirigente scolastico.

Appare evidente che le istituzioni scolastiche e formative nel rendere effettiva la disponibilità delle strutture, come sopra detto, non devono sopportare oneri aggiuntivi in qualsiasi modo riconducibili all'attività di soggetti diversi; ciò sia in termini di oneri gestionali che manutentivi, nel presupposto che le assegnazioni finanziarie alle stesse erogate dalla Provincia sono destinate unicamente allo svolgimento del servizio scolastico e formativo realizzato dalle istituzioni stesse. Il rimborso dei costi di gestione potrà peraltro avvenire anche attraverso adeguate forme compensative che verranno puntualmente definite a carico del Comune o dell'ente territoriale di riferimento.

Sotto il profilo organizzativo le istituzioni scolastiche e formative trovano nei Comuni ove risultano collocati gli edifici scolastici, o negli enti territoriali di riferimento, l'interlocutore unitario per la rilevazione dei fabbisogni della comunità, ponendo in capo agli stessi il compito di raccolta e di sintesi delle diverse esigenze espresse dal contesto sociale di riferimento. In quest'ottica, in relazione ai suddetti fabbisogni comunitari, i Comuni o gli enti territoriali di riferimento sono responsabili tanto in ordine alla compatibilità dell'attività da svolgere con quella scolastica e formativa quanto con riferimento al corretto uso delle strutture durante l'utilizzo delle stesse in orario extrascolastico.

Inoltre, affinché siano garantite, anzitutto, le esigenze di utilizzo delle strutture da parte delle istituzioni scolastiche e formative, gli accordi in parola avranno ad oggetto, normalmente una programmazione annuale degli spazi corrispondente alla durata dell'anno scolastico e formativo (dal 1° settembre al 31 agosto).

Di seguito vengono indicate alcune previsioni specifiche da inserire negli accordi tra le istituzioni scolastiche-formative e gli Enti territoriali per l'utilizzo di sedi di proprietà della Provincia Autonoma di Trento o in concessione /locazione alla stessa. Tali previsioni costituiscono indicazioni di riferimento anche per le strutture scolastiche e formative di proprietà degli Enti locali, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo paragrafo al punto 9) e ferma restando la possibilità riconosciuta alle parti di determinare diversamente le condizioni di utilizzo senza oneri per le istituzioni scolastiche e formative.

**2. Criteri e modalità per l'utilizzo da parte di altro soggetto di strutture scolastiche e formative, di proprietà della Provincia Autonoma di Trento o in concessione/locazione alla stessa, sedi delle istituzioni scolastiche e formative di cui all'art. 106 comma 2 della L.p. 7 agosto 2006, n. 5 (istituzioni scolastiche e formative provinciali del secondo ciclo, accademie delle belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati) e degli Istituti di formazione professionale come disciplinati dal Regolamento approvato con D.P.P. 25.07.2005 n. 15-45/leg.**

Per queste strutture gli accordi di cui all'art. 108, comma 2 della Legge 7 agosto 2006, n. 5, dovranno in particolare prevedere:

1. l'indicazione degli spazi interessati dall'utilizzo extrascolastico, che potrà riguardare anche aree esterne agli edifici, comprese quelle adibite a parcheggio;
2. le tipologie di attività che saranno svolte in orario extrascolastico all'interno delle sedi scolastiche e formative, per la realizzazione di funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
3. i "quadri orari" di utilizzo extrascolastico delle strutture;
4. le responsabilità organizzative di competenza della dirigenza scolastica e del Comune o dell'ente territoriale di riferimento;
5. l'assunzione da parte del Comune o dell'ente territoriale di riferimento, per tutto il periodo di utilizzo extrascolastico delle strutture e delle relative dotazioni, delle responsabilità per eventuali danni che, in conseguenza dell'uso concesso, possono derivare a persone o cose, con conseguente esonero dell'istituzione scolastica e formativa e della Provincia Autonoma di Trento e impegno al risarcimento del danno sopportato;
6. l'assunzione da parte del Comune o dell'ente territoriale di riferimento della responsabilità in ordine alla compatibilità dell'attività extrascolastiche con quella scolastica e formativa;
7. le modalità di utilizzo atte a garantire la funzionalità e la conservazione delle strutture e delle dotazioni interessate dall'utilizzo extrascolastico, ivi comprese le relative modalità di verifica;
8. l'impegno del Comune o dell'ente territoriale di riferimento ad assicurare la vigilanza ed il corretto uso degli spazi scolastici assegnati al fine di garantirne la piena e regolare fruibilità in sicurezza;
9. le modalità e le misure di rimborso di una quota di spesa, da parte del Comune o dell'ente territoriale di riferimento a favore dell'istituto scolastico, al fine di garantire la copertura dei costi gestionali (riscaldamento, utenze, pulizia ecc.) e di manutenzione relativi allo svolgimento delle attività in questione; il ristoro di detti costi potrà avvenire totalmente o parzialmente anche attraverso la previsione, in capo al Comune o all'ente territoriale di riferimento di adeguata prestazione di servizi; per quanto riguarda i soli costi relativi agli oneri gestionali, escluse le spese di pulizia, si propone di fare riferimento ai parametri di cui alla tabella 1), ferma restando la possibilità riconosciuta alle parti di determinare diversamente il rimborso di tali oneri

nei casi in cui le dimensioni di costo reale siano significativamente distanti da quelle proposte in via forfetaria;

10. Le modalità per il recesso dell'istituzione scolastica e formativa in caso di gravi e reiterate violazioni dell'accordo.

### **3. Criteri e modalità per l'utilizzo da parte di altri soggetti degli immobili gestiti dagli enti convenzionati di cui alla L.P. 21/1987.**

Il punto 8.3.5 del Nuovo documento dei "Criteri per l'assegnazione delle azioni ad esclusivo finanziamento provinciale" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1609 di data 4.08.2006 e rubricato "TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE ED ATTREZZATURE DELLA F.P.", testualmente recita: "*Con specifico provvedimento della Giunta provinciale verranno definite le tariffe per l'utilizzo di strutture e attrezzature della formazione professionale da parte di altri soggetti.*"

Su tale previsione si innesta quella recata dall'articolo 108 della legge provinciale 7.08.2006 che dispone, come sopra riferito, l'obbligo della messa a disposizione degli edifici delle istituzioni scolastiche e formative, comprese le palestre, gli impianti e le attrezzature a uso scolastico e formativo, al di fuori dell'orario di servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.

Sulla base della vigente convenzione in essere con gli Enti di cui all'art. 11 della l.p. 21/87, gli immobili gestiti dagli enti convenzionati ex art. 11 della l.p.21/87 e.s.m.i.per conto della PAT sono soggetti al seguente regime giuridico:

- nella maggior parte dei casi concessi in uso gratuito dalla PAT (di proprietà o presi in locazione dalla stessa);
- in alcuni casi di proprietà degli enti gestori e la PAT riconosce una locazione per la messa a disposizione di tali immobili;
- per il resto presi in locazione direttamente dagli enti con il rimborso della spesa da parte della PAT.

Il nuovo schema di convenzione approvato con gli Enti della formazione professionale con la deliberazione citata del 4.08.2006 n. 1609 prevede all'articolo 8 il regime relativo alle "modalità di gestione delle strutture e attrezzature".

Nella fase attuale di entrata in vigore della suddetta legge 7.08.2006 n. 5, nella vigenza della suddetta convenzione, nonché nelle more dell'emanazione dei regolamenti attuativi che per gli attuali Enti convenzionati ex art. 11 della l.p. 21/87 prevede il riconoscimento della parità quale "*condicio sine qua non*" per l'affidamento dei percorsi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto dovere, (c.f.r. art. 36 l.p. 7.08.2006 n.5) e la definizione all'interno del cosiddetto "contratto di servizio" dei "*..criteri, tempi e i rapporti finanziari per lo svolgimento dei servizi di formazione professionale*", si ritiene opportuno, con il presente atto disporre di un regime transitorio dell'utilizzo di cui all'art. 108 della legge 7.08.2006 n. 5 da parte degli Enti convenzionati in attesa che i medesimi Enti acquisiscano lo "status" di istituzione paritaria, così come previsto dall'articolo 30 della suddetta legge 7.08.2006 n. 5.

Per l' utilizzo delle strutture gestite dagli Enti convenzionati ex art. 11 della l.p. 21/87 gli accordi, analogamente a quanto stabilito per l' utilizzo delle strutture di cui al precedente punto 2, dovranno prevedere:

1. l'esatta indicazione degli spazi interessati dall'utilizzo;
2. le tipologie di attività che saranno svolte all'interno delle sedi formative;

3. i quadri orari di utilizzo delle strutture;
4. le responsabilità organizzative di competenza del dirigente dell'Ente e del soggetto utilizzatore;
5. l'assunzione da parte del soggetto utilizzatore, per tutto il periodo di utilizzo delle strutture e delle relative dotazioni, di ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza dell'uso concesso, possano derivare a persone o cose, con conseguente esonero dell'istituzione formativa e della Provincia Autonoma di Trento;
6. le modalità di utilizzo atte a garantire la funzionalità e la conservazione delle strutture e delle dotazioni interessate dall'utilizzo;
7. l'impegno del soggetto utilizzatore ad assicurare la vigilanza e la custodia delle sedi formative durante lo svolgimento delle attività in questione al fine di garantirne la piena e regolare fruibilità in sicurezza;
8. le modalità e le misure di rimborso degli oneri gestionali nell'ambito dei limiti indicati nella tabella 2).
9. la possibilità di recesso dell'istituzione formativa in caso di gravi e reiterate violazioni dell'accordo.

Tabella 1)

QUOTE DI RIMBORSO DEGLI ONERI GESTIONALI DA PARTE DEI COMUNI O ENTI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO A FAVORE DELLE ISITUZIONI SCOLASTICHE (escluse le spese di pulizia e gli oneri per la sorveglianza), ferma restando la possibilità riconosciuta alle parti di determinare diversamente il rimborso di tali oneri nel casi in cui le dimensioni di costo reale siano significativamente distanti da quelle proposte in via forfetaria;

Quote rimborso per ora di utilizzo				
	Aule didattiche	Laboratori aule attrezzate- Palestre tipo A1	Palestre tipo A2	Palestre tipo B
	€ 3,00.= per ora utilizzo	€ 5,00.= per ora utilizzo	€ 8,00.= per ora utilizzo	€ 10,00.= per ora utilizzo

Tabella 2)

QUOTE DI RIMBORSO DEGLI ONERI GESTIONALI PER UTILIZZO DEGLI IMMOBILI ED ATTREZZATURE DELLE SEDI FORMATIVE GESTITE DA ENTI CONVENZIONATI EX ART. 11 L.P. 21/87 DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI

Per tutte le attività, formative e non, svolte all'interno delle sedi formative da altri soggetti, le quote di rimborso degli oneri gestionali degli immobili ed attrezzature sono le seguenti:

tipologia dei soggetti utilizzatori	quote di rimborso per ora/anno formativo di utilizzo	
	aule didattiche	laboratori – aule attrezzate

		- palestre
Istituti scolastici e formativi	€ 7,00.= per ora di utilizzo	€ 10,00.= per ora di utilizzo
	€ 7.000,00.= per utilizzi annuali	€ 10.000,00.= per utilizzi annuali
Organizzazioni senza scopo di lucro, compresi gli Enti pubblici	€ 10,00.= per ora di utilizzo	€ 13,00.= per ora di utilizzo
Altri soggetti richiedenti	€ 15,00.= minimo per ora di utilizzo	

In caso di utilizzo misto, ovvero comprensivo sia di aule didattiche/palestre sia di laboratori/aule attrezzate, le quote di rimborso saranno quelle previste per l'utilizzo di laboratori/aule attrezzate come indicato nella tabella di cui sopra.

-----